



STATUTO

(Ultima modifica del 25 Luglio 2016)

INDICE

INDICE	2
TITOLO I - Costituzione	4
Articolo 1 - Denominazione - Scopo mutualistico - Sede - Iscrizione	4
Articolo 2 - Durata	4
TITOLO II - Scopo ed oggetto	5
Articolo 3 - Oggetto sociale	5
TITOLO III - Soci	7
Articolo 4 - Ammissione a socio	7
Articolo 5 - Enti sostenitori	8
Articolo 6 - Procedura di ammissione a socio	8
Articolo 7 - Diritti, obblighi e domiciliazione dei soci.....	9
Articolo 8 - Perdita della qualità di socio.....	10
Articolo 9 - Morte del socio	10
Articolo 10 - Recesso del socio.....	11
Articolo 11 - Esclusione del socio.....	12
Articolo 12 - Liquidazione delle azioni	13
Articolo 13 - Responsabilità del socio uscente	13
TITOLO IV - Disposizioni sul patrimonio e sui titoli	14
Articolo 14 - Patrimonio	14
Articolo 15 - Capitale sociale	14
TITOLO V - Esercizio sociale, bilancio e utili	16
Articolo 16 - Esercizio sociale - Bilancio.....	16
Articolo 17 - Utili di esercizio	16
TITOLO VI - Organizzazione interna	17
Articolo 18 - Organi del Confidi	17
Articolo 19 - Assemblea dei soci - Convocazione	17
Articolo 20 - Assemblea dei soci - Adunanze	18
Articolo 21 - Assemblea ordinaria dei soci	20
Articolo 22 - Assemblea straordinaria dei soci	21
Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione - Composizione	21
Articolo 24 - Consiglio di Amministrazione - Riunioni	24
Articolo 25 - Poteri del Consiglio di Amministrazione.....	25
Articolo 26 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni delegate.....	28
Articolo 27 - Rappresentanza legale - Firma sociale	28

Articolo 28 - Comitato Esecutivo	29
Articolo 29 - Collegio Sindacale - Composizione	29
Articolo 30 - Collegio Sindacale - Riunioni	30
Articolo 31 - Compiti, obblighi e poteri del Collegio Sindacale	31
Articolo 32 - Revisione legale dei conti	32
Articolo 33 - Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali.....	33
Articolo 34 - Direttore Generale	34
TITOLO VII - Scioglimento - Liquidazione.....	36
Articolo 35 - Scioglimento - Liquidazione.....	36
TITOLO VIII - Clausola di conciliazione – Clausola compromissoria	37
Articolo 36 - Clausola di conciliazione	37
Articolo 37 - Clausola compromissoria	37
TITOLO IX - Disposizioni generali e finali.....	38
Articolo 38 - Trasformazione e fusione del Confidi	38
Articolo 39 - Rinvio.....	38

TITOLO I - Costituzione

Articolo 1 - Denominazione - Scopo mutualistico - Sede - Iscrizione

1. È costituita una società cooperativa per azioni denominata "Garanzia Fidi Società Cooperativa per azioni" in forma abbreviata "GA.FI. Società Cooperativa p.a." (di seguito il "Confidi").
2. Il Confidi è una società cooperativa a mutualità prevalente, che si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche dei soci nonché la coesione sociale e la crescita sostenibile del territorio nel quale opera.
3. Il Confidi ha sede legale nel Comune di Napoli e sede amministrativa nel comune di Caserta. Il Consiglio di Amministrazione può istituire o sopprimere, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.
4. Il Confidi, al ricorrere delle prescritte condizioni di legge tempo per tempo vigenti, è iscritto negli elenchi o albi tenuti dalle competenti Autorità pubbliche previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Durata

1. Il termine di scadenza del Confidi è fissato al 31 dicembre 2050. Tale termine può essere prorogato, o il Confidi anticipatamente sciolto, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II - Scopo ed oggetto

Articolo 3 - Oggetto sociale

1. Il Confidi ha per oggetto lo svolgimento dell'attività imprenditoriale e mutualistica di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali, in via esclusiva e nel rispetto delle riserve di attività previste dall'art. 106 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito "TUB") e dalla legge.
2. Il Confidi, attraverso l'utilizzazione di risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, esercita in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi, prestando in via mutualistica garanzie, co-garanzie o controgaranzie alle imprese individuali e/o collettive socie, ai soci professionisti anche in forma associata, ai confidi soci e alle imprese consorziate o socie di questi ultimi, volte a favorire il finanziamento di tali soggetti da parte delle banche e degli altri operatori del settore finanziario. Presta tutti i servizi connessi o strumentali alla predetta attività ed esercita le altre attività nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge e di vigilanza tempo per tempo vigenti.
3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi il Confidi può prestare garanzie personali e reali, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori dei soci o delle imprese consorziate o socie dei confidi soci.
4. Il Confidi può anche svolgere attività nei confronti di imprese non socie purché la stessa sia funzionale allo sviluppo dell'attività prevalente di concessione di garanzie collettive dei fidi o dell'attività svolta in via residuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, TUB, tenuto conto dell'assoggettamento della stessa Società a forme di vigilanza prudenziale.
5. Il Confidi può partecipare a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e ad altre imprese purché non risulti sostanzialmente modificato il suo oggetto sociale. Può altresì compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione dell'oggetto sociale.
6. Il Confidi può acquisire immobili di proprietà ad uso strumentale ossia immobili che rivestono carattere di ausiliarietà all'esercizio dell'attività finanziaria. La Società può assumere partecipazioni in:
 - a) banche, società finanziarie e assicurative in misura non superiore al 20% del capitale della società partecipata; è preclusa la detenzione, anche indiretta di partecipazioni di controllo in tali soggetti;

- b) società strumentali;
 - c) piccole e medie imprese socie (PMI) nel limite dell'1% dei fondi propri del partecipante o del 3% nel caso di partecipazioni in organismi di categoria.
7. Alla Società è preclusa l'attività di rilascio di garanzie volte alla copertura del rischio d'impresa a favore di persone fisiche o giuridiche che assumano partecipazioni in PMI socie, nonché la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, realizzando la dissociazione tra titolarità formale e proprietà sostanziale di azioni o quote di capitale, comportino per la Società stessa l'assunzione del rischio economico proprio di un'interessenza partecipativa in PMI socie.
8. Alla Società è precluso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati per assumere posizioni speculative.

TITOLO III - Soci

Articolo 4 - Ammissione a socio

1. Possono essere ammessi a socio:
 - a) le piccole e medie imprese che posseggono i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive;
 - b) i professionisti anche in forma associata e anche se iscritti in albi professionali nella misura in cui svolgono un'attività economica, nei limiti dimensionali delle piccole e medie imprese e nei limiti previsti per legge;
 - c) ogni altro soggetto ritenuto ammissibile da norme di legge vigenti.
2. La quota di partecipazione di ciascun socio non può essere superiore al 20% del capitale sociale, né inferiore a 250 euro.
3. Al Confidi possono anche partecipare imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali indicati dall'Unione Europea ai fini degli interventi della Banca Europea degli Investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.
4. Possono altresì partecipare alla Società, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.
5. È fatto obbligo al socio di comunicare tempestivamente al Confidi ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui ai commi precedenti del presente articolo.
6. I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori o tra i dipendenti, autorizzata a rappresentarli. Qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile al Confidi finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.
7. I rappresentanti legali dei soci persone fisiche e quelli designati ai sensi del presente articolo esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili in tale veste alle cariche sociali.
8. Non possono assumere la qualità di socio i soggetti:
 - a) che siano interdetti, inabilitati, falliti;

- b) che, nei casi previsti dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, non siano in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle medesime disposizioni;
- c) i soggetti che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, siano inadempienti verso il Confidi o abbiano costretto quest'ultimo ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.

Articolo 5 - Enti sostenitori

1. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono essere soci ai sensi dell'articolo 4 del presente statuto possono sostenerne l'attività sociale attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni. Questi soggetti non diventano consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dallo Statuto, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea dei soci. Un rappresentante di ciascun ente sostenitore può partecipare all'Assemblea dei soci senza diritto di voto ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del presente statuto.

Articolo 6 - Procedura di ammissione a socio

1. Per l'ammissione a socio l'aspirante socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dal Confidi in via generale.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda di ammissione al più tardi entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa completa di tutte le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del comma precedente; le deliberazioni di rigetto dell'ammissione a socio devono essere motivate. Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione devono essere immediatamente comunicate agli interessati.
3. In caso di accoglimento della domanda di ammissione il Confidi provvede, previo accertamento dell'avvenuto integrale versamento dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo, alla relativa annotazione nel libro dei soci. Tale versamento deve avvenire a cura dell'interessato entro quindici giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di ammissione a socio.
4. In caso di rigetto della domanda di ammissione l'interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, può chiedere che

sull'ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima riunione successiva all'istanza del richiedente.

5. Nel caso di trasferimento dell'azienda di un socio oppure di fusione o scissione del socio l'acquirente o l'ente risultante dalla fusione o incorporante oppure quello beneficiario acquistano la qualità di socio. Tuttavia e salvo che le suddette operazioni non avvengano tra soci, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, entro un mese dalla notizia dell'effettuazione di tali operazioni, l'esclusione dal Confidi dell'acquirente o dell'ente risultante dalla fusione o incorporante o di quello beneficiario.
6. Nel caso di fusione tra soci la quota di partecipazione dell'ente risultante dalla fusione o incorporante non può superare il limite percentuale indicato nell'articolo 15, comma 2, terzo periodo, del presente statuto. Nell'ipotesi di superamento di tale limite:
 - a) le azioni corrispondenti alla quota di capitale eventualmente eccedente il suddetto limite sono offerte in opzione, qualora non attribuite gratuitamente, agli altri soci a un prezzo pari al valore nominale di sottoscrizione e in misura proporzionale al numero delle azioni possedute. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni rimaste non optate;
 - b) se i soci non acquistano in tutto o in parte le azioni eccedenti, il Confidi può collocarle presso terzi aventi i requisiti di cui all'articolo 4 del presente statuto;
 - c) le azioni non collocate ai sensi dei precedenti punti a) e b) devono, entro centottanta giorni dalla data di efficacia della fusione, essere acquisite dal Confidi al loro valore nominale.

Articolo 7 - Diritti, obblighi e domiciliazione dei soci

1. I soci esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:
 - a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto secondo quanto stabilito dal presente statuto;
 - b) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal Confidi nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali.
2. Oltre al versamento dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo previsto dal comma 3 del precedente articolo 6, i soci sono obbligati a versare al Confidi, se deliberati dal Consiglio di Amministrazione e nelle misure dallo stesso determinate,

un contributo una tantum in sede di ammissione e contributi annuali destinati ad alimentare direttamente le riserve patrimoniali del Confidi stesso.

3. I soci che richiedono al Confidi il rilascio di garanzie sono obbligati a versare, nelle misure annualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione anche in relazione alle varie tipologie di garanzie richieste, importi destinati a coprire:
 - a) le spese operative iniziali, quali le spese di istruttoria, sostenute dal Confidi ai fini della concessione di tali garanzie. Il versamento di detti importi deve avvenire all'atto della presentazione delle richieste di garanzia;
 - b) nel caso di rilascio delle garanzie anche le spese operative successive sostenute dal Confidi per la gestione delle garanzie stesse e i relativi rischi assunti. Il versamento di tali importi deve avvenire secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
4. I soci sono tenuti a trasmettere al Confidi entro 30 giorni i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all'oggetto sociale, nonché all'eventuale trasferimento dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni o ad altre operazioni straordinarie e alla cessazione dell'attività imprenditoriale.
5. I soci sono obbligati a osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, oltre che a favorire gli interessi del Confidi.
6. I soci, per quanto concerne ogni rapporto con il Confidi e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Articolo 8 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per morte, per recesso o per esclusione.

Articolo 9 - Morte del socio

1. In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione. Qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del socio, il trasferimento delle azioni a loro nome o detto trasferimento non sia stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in mancanza dei requisiti previsti per l'ammissione, il Confidi provvede al rimborso delle azioni ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto, salvo quanto disposto dal comma 4 del successivo art. 10.

2. In pendenza del termine di cui al precedente comma 1 del presente statuto i coeredi devono designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all'Assemblea dei soci e non è eleggibile alle cariche sociali.

Articolo 10 - Recesso del socio

1. Il recesso del socio è ammesso con preavviso di novanta giorni dopo che sono decorsi due anni dall'ingresso del socio stesso nel Confidi.
2. Hanno diritto di recedere, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, del codice civile, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
 - a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
 - b) la trasformazione della società;
 - c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - d) la revoca dello stato di liquidazione;
 - e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
 - f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
 - g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Hanno, altresì, diritto di recedere, ai sensi dell'art. 2437, comma 2, del codice civile, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Ai sensi dell'art. 2532, comma 1, del codice civile, il recesso non può essere parziale.

3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata al Confidi ed è esaminata dal Consiglio di Amministrazione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. Se non sussistono i presupposti per il recesso, il Confidi deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.
4. In relazione alle cause di recesso diverse da quelle inderogabili per legge di cui all'art. 2437, comma 1, del codice civile, il Consiglio di Amministrazione assume le proprie determinazioni in ordine ad un'eventuale limitazione, anche totale, o differimento, anche illimitato, del rimborso, valutando, in particolare:
 - a) la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e solvibilità del Confidi;

- b) l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti di primo e di secondo pilastro.

Resta ferma la necessità di richiedere l'autorizzazione alla riduzione dei fondi propri alla Banca d'Italia.

- 5. Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta o altrimenti dalla comunicazione del provvedimento giudiziale di accoglimento della domanda, fermo in ogni caso quanto previsto dall'articolo 13 del presente statuto.

Articolo 11 - Esclusione del socio

- 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, del presente statuto, oltre che dal comma 4 del precedente articolo 10, il Consiglio di Amministrazione delibera sull'esclusione del socio dal Confidi, qualora questi:
 - a) sia sottoposto a procedura concorsuale;
 - b) perda i requisiti di ammissione previsti dall'articolo 4, commi 1, 2 e 3, del presente statuto o venga a trovarsi in una delle situazioni di cui al medesimo articolo 4, comma 8;
 - c) non versi, nonostante la previa intimazione del Confidi, i contributi previsti dall'articolo 7, comma 2, del presente statuto, o gli importi di cui al medesimo articolo 7, comma 3;
 - d) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte delle azioni sottoscritte, dell'eventuale sovrapprezzo o di altre somme dovute al Confidi, nonostante la previa intimazione del medesimo Confidi;
 - e) abbia compiuto atti costituenti altre gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
 - f) non possa più partecipare al perseguimento dell'oggetto sociale, per via della cessazione dell'attività o della messa in liquidazione;
 - g) abbia subito una condanna in primo grado a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità promossa dal Confidi nei suoi confronti in qualità di Amministratore, di Sindaco o di Direttore dello stesso Confidi.
- 2. La deliberazione di esclusione è comunicata al socio dal Confidi con lettera raccomandata ed è efficace dalla ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo. Contro la

deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni.

3. Il socio che non abbia informato tempestivamente il Confidi dell'esistenza di una o più delle situazioni di cui al precedente comma 1, lett. b), del presente articolo è responsabile per ogni danno che da ciò derivi al Confidi stesso.

Articolo 12 - Liquidazione delle azioni

1. Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto al rimborso del solo valore nominale delle azioni versato in sede di sottoscrizione delle azioni stesse, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.
2. Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio. Tuttavia, qualora vi siano operazioni di garanzia ancora in essere al momento della morte, del recesso o dell'esclusione del socio, il pagamento è effettuato alla cessazione di tali operazioni o successivamente all'estinzione di tutte le obbligazioni ad esse connesse. In ogni caso è ammessa la compensazione tra le somme dovute dal Confidi a titolo di liquidazione delle azioni e quelle dovute dal socio nei confronti del Confidi.
3. Il Confidi non è tenuto ad effettuare il pagamento di cui al precedente comma 2 del presente articolo, qualora non ne sia stata fatta richiesta entro il termine di prescrizione di cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio. Le somme non riscosse entro il predetto termine restano devolute al Confidi e imputate alla riserva legale.

Articolo 13 - Responsabilità del socio uscente

1. Il socio che cessa di far parte del Confidi, ed eventualmente i suoi eredi, rispondono verso questo per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui la morte, l'esclusione o il recesso si è verificato.
2. Qualora entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio si verifichi l'insolvenza del Confidi, il socio uscente o gli eredi del socio defunto sono obbligati verso questo nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.
3. Qualora il socio morto, receduto o escluso abbia assunto nei confronti o nell'interesse del Confidi obbligazioni i cui effetti si producono anche successivamente alla morte, al recesso o all'esclusione, queste dovranno comunque essere regolarmente adempiute, eventualmente dai suoi eredi.

TITOLO IV - Disposizioni sul patrimonio e sui titoli

Articolo 14 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Società è costituito:
 - a) dal capitale sociale;
 - b) dai sovrapprezzi di emissione;
 - c) dalla riserva legale;
 - d) da altre riserve indivisibili.
2. Il patrimonio della Società non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio almeno un quinto è costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione.
3. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio è diminuito per oltre un terzo al di sotto dell'ammontare minimo stabilito dal precedente comma 2 del presente articolo gli Amministratori sottopongono all'Assemblea dei soci gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'Assemblea dei soci che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del capitale sociale o il versamento di contributi da parte dei soci in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo. In caso diverso deve deliberare lo scioglimento della Società.

Articolo 15 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è variabile ma non inferiore al limite minimo fissato dalla legge o dalle disposizioni in materia dall'organo di vigilanza ed è ripartito in azioni.
2. Il valore nominale delle azioni è di 1 euro. Il Confidi non emette i titoli azionari e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci. Il valore nominale delle azioni nel complesso sottoscritte da ciascun socio non può essere superiore al venti per cento del capitale sociale né inferiore a 250 euro. Anche al fine di consentire un'adeguata capitalizzazione del Confidi, la prestazione delle garanzie, delle contro-garanzie, delle co-garanzie e/o di altri servizi da parte dello stesso in favore dei soci può essere parametrata alla misura della partecipazione dei Soci al capitale sociale, secondo le modalità stabilite - sulla base di criteri generali applicabili per categorie omogenee a tutti i soci - dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 25, comma 3.
3. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto dell'ammontare minimo stabilito dal precedente comma 1 del presente articolo, gli

Amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo o lo scioglimento del Confidi. Si applicano inoltre le disposizioni del codice civile in materia di riduzione del capitale sociale per perdite.

TITOLO V - Esercizio sociale, bilancio e utili

Articolo 16 - Esercizio sociale - Bilancio

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio e la relazione sulla gestione in conformità alle prescrizioni di legge.
3. Il bilancio, con la relazione sulla gestione, è presentato al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo. Il bilancio, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del revisore legale o della società incaricata della revisione legale dei conti, è depositato in copia nella sede del Confidi durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato; i soci possono prenderne visione.
4. Le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale devono indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Articolo 17 - Utili di esercizio

1. Gli utili di esercizio sono destinati:
 - a) il trenta per cento alla riserva legale, qualunque sia il suo ammontare;
 - b) la parte residua alle altre riserve indivisibili.
2. È vietata la distribuzione ai soci degli utili di esercizio sotto qualsiasi forma o modalità, sia durante la vita del Confidi sia in caso di scioglimento e messa in liquidazione dello stesso.

TITOLO VI - Organizzazione interna

Articolo 18 - Organi del Confidi

1. Gli Organi del Confidi ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Comitato Esecutivo;
 - d) il Collegio Sindacale.

Articolo 19 - Assemblea dei soci - Convocazione

1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
3. L'Assemblea è convocata, nei modi e nei termini di legge, dal Consiglio di Amministrazione o negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto presso la sede sociale o in ogni altro luogo in Italia. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea entro trenta giorni quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare; la convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
4. L'Assemblea è convocata mediante pubblicazione su almeno un quotidiano a diffusione nazionale di apposito avviso di convocazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi di comunicazione (quali, ad esempio, telefax, e-mail, telegramma, lettera raccomandata) che garantiscano la prova del ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza sia in prima sia in seconda convocazione; l'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
5. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e

partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 20 - Assemblea dei soci - Adunanze

1. Possono intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con i versamenti relativi alle azioni sottoscritte e ai contributi associativi, non rientranti nelle ipotesi previste dall'art. 4, comma 8, e iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia l'ammontare delle azioni possedute.
2. Sono legittimati a intervenire nell'Assemblea dei soci i soci persone fisiche e i soggetti designati, a norma dell'articolo 4, comma 6, del presente statuto, dai soci diversi dalle persone fisiche. All'Assemblea può partecipare un rappresentante per ciascun ente sostenitore senza diritto di voto.
3. Il socio può farsi rappresentare da un altro socio, che nel caso di persona fisica non può essere Amministratore, Sindaco, Direttore Generale o dipendente del Confidi. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.
4. La rappresentanza di cui al precedente comma 3 del presente articolo deve essere conferita mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente del Confidi o da un notaio oppure da Amministratori o dipendenti del Confidi a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Ciascun socio non può rappresentare più di 10 soci. La delega è revocabile e può essere conferita solo per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento da chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 23, comma 9, del presente statuto; in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo da un consigliere a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione oppure in caso di assenza o di impedimento anche di questo da persona designata dall'Assemblea medesima.
6. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per la direzione della stessa Assemblea e, in particolare, per verificare la regolarità delle deleghe e del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per accertare la presenza di un numero di soci valido per la sua regolare costituzione, per dirigere e regolare la discussione nonché per accertare i risultati delle votazioni. Nella conduzione dell'Assemblea il Presidente ha diritto di farsi

assistere da persona, anche non socio, designata dal Consiglio di Amministrazione, in relazione alle materie oggetto della trattazione.

7. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina tra i soci due o più scrutatori e un Segretario, anche non socio, salvo che nel caso delle Assemblee straordinarie, o quando il Presidente lo reputa opportuno, in cui la funzione di Segretario è assunta da un notaio.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico. Il verbale dell'assemblea viene trascritto sul libro dei verbali dell'Assemblea dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.
9. L'intervento nell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione è ammesso, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei verbali delle sedute del Consiglio stesso:
 - a) che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea sia indicata la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione e precisati i mezzi utilizzabili con le relative modalità, nonché eventuali luoghi attrezzati dalla stessa Società per il collegamento;
 - b) che siano presenti nel luogo di convocazione dell'Assemblea almeno il Presidente e il segretario dell'adunanza;
 - c) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene l'adunanza deve essere predisposto, anche a cura dei partecipanti, un foglio delle presenze da conservare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della relativa Assemblea.

10. Per la disciplina dell'ordinato e funzionale svolgimento delle sedute dell'Assemblea ordinaria e straordinaria l'Assemblea ordinaria può approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle norme di legge, un regolamento, garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione. Il regolamento può precisare, tra gli altri argomenti, la durata massima dei singoli interventi, il loro ordine, le modalità di votazione, gli interventi degli Amministratori e dei

Sindaci nonché i poteri del Presidente anche per comporre o impedire il verificarsi di situazioni di conflitto all'interno dell'Assemblea nonché la possibilità di assistere alla riunione da parte di soggetti qualificati. Nel predetto regolamento possono anche essere disciplinate le modalità di candidatura alle cariche sociali.

Articolo 21 - Assemblea ordinaria dei soci

1. L'Assemblea ordinaria dei soci:
 - a) approva il bilancio di esercizio del Confidi e destina gli eventuali utili di esercizio secondo il disposto dell'articolo 17 del presente statuto;
 - b) determina l'esatto numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei limiti indicati dall'articolo 23, comma 1, del presente statuto, li nomina, li revoca e ne determina i compensi;
 - c) nomina e revoca i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e ne determina i compensi;
 - d) conferisce, su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione legale dei conti, ne determina il corrispettivo, lo revoca, sentito il Collegio Sindacale, nei limiti consentiti dalla legge;
 - e) determina l'eventuale sovrapprezzo delle azioni, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio;
 - f) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - g) delibera sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:
 - a) in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto di voto;
 - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
4. Sia in prima sia in seconda convocazione le delibere dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei soci presenti o rappresentati. La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa dei soci presenti o rappresentati.

5. Le votazioni hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano.
6. Se la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisce in una sola seduta, l'Assemblea ordinaria può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. Nella sua successiva seduta l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Articolo 22 - Assemblea straordinaria dei soci

1. L'Assemblea straordinaria dei soci delibera sulle modifiche del presente statuto, sulle trasformazioni, fusioni, proroghe e l'eventuale scioglimento anticipato del Confidi, sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su ogni altra materia attribuita espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
2. Salvo i casi in cui la legge stabilisca inderogabilmente una maggioranza diversa, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita:
 - a) in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto di voto;
 - b) in seconda convocazione, quando sia presente o rappresentato un decimo dei soci aventi diritto di voto.
3. Sia in prima sia in seconda convocazione le delibere dell'Assemblea straordinaria sono prese con la maggioranza di due terzi dei soci presenti o rappresentati, salvo i casi in cui la legge stabilisca inderogabilmente una maggioranza diversa. Le votazioni hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano.
4. Se la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisce in una sola seduta, l'Assemblea straordinaria può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. Nella sua successiva seduta l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione - Composizione

1. Il Confidi è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea ordinaria dei soci da un minimo di otto a un massimo di dieci.

2. Gli Amministratori sono scelti tra i soci o le persone indicate dai soci diversi dalle persone fisiche nonché, ma in numero non superiore a due, tra i soggetti designati dagli enti sostenitori che abbiano effettuato contribuzioni e/o concesso garanzie in favore del Confidi nelle misure minime stabilite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 25, comma 2. Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, nel regolamento di cui al precedente articolo 20, comma 10, vengono stabiliti criteri di candidabilità volti a favorire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo del Confidi.
3. Sono ineleggibili e decadono dalla carica di Amministratore coloro che:
 - a) siano interdetti, inabilitati, falliti o siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - b) non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385;
 - c) siano stati dipendenti del Confidi. Tale causa di ineleggibilità e di decadenza si applica per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
 - d) siano stati sottoposti a misure di prevenzione proposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423 o della legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - e) abbiano emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista, incorrendo nelle sanzioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 30.12.1999, n. 507 e seguenti;
 - f) abbiano ricevuto decreto di citazione in giudizio per i reati di cui alla legge 9.10.1990, n. 309 nonché agli articoli 416 bis, 575, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;
 - g) siano stati condannati con sentenza anche non definitiva salvo gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei reati previsti nel titolo XI del Libro V del codice civile e nel regio decreto 16.3.1942, n. 267;

- alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica o in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque altro delitto non colposo.

h) abbiano subito su richiesta di parte una delle pene previste dalla precedente lettera g) del presente comma, salvo il caso di estinzione del reato.

4. Gli Amministratori devono portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui al precedente comma 3 del presente articolo. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, deve assumere tempestivamente le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione del Confidi.
5. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo una più breve durata stabilita all'atto della nomina, scadono alla data dell'Assemblea ordinaria dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In materia di nomina, di revoca e di cessazione degli Amministratori si applicano le norme di legge, comprese le disposizioni concernenti l'accertamento e la valutazione del numero di incarichi di analoga natura.
6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si applica l'articolo 2386, commi 1, 2 e 3 del codice civile. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea ordinaria dei soci per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
7. Gli Amministratori non devono prestare cauzione e non sono vincolati, sino a contraria deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, dal divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile.
8. Nella prima riunione il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente e un vice Presidente, che ha le stesse attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e, sentito il parere del Collegio Sindacale, ne stabilisce i relativi compensi annuali per la durata del mandato quali Amministratori investiti di particolari cariche. Di fronte ai terzi, la firma del vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

9. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Società e promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti del Confidi con particolare riferimento ai poteri delegati. In particolare:
- a) convoca, su delibera del Consiglio di Amministrazione, e presiede l'Assemblea dei soci;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai loro componenti, ne coordina i lavori verificandone anche la regolarità della costituzione e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni, può invitare altri soggetti (personale e consulenti) a partecipare alle sedute consiliari senza diritto di voto;
 - c) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina o la revoca del Direttore Generale;
 - d) propone al Consiglio di Amministrazione l'assunzione dei dipendenti del Confidi e il conferimento degli incarichi professionali a collaboratori esterni;
 - e) nell'ambito dei poteri di rappresentanza conferisce, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, mandati e procure per singoli atti o categorie di atti; consente e autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni e cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito stipulate dalla Società quando il credito sia integralmente estinto.
10. Il Consiglio di Amministrazione verifica, entro i termini fissati dalle disposizioni di legge e di vigilanza, la sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza in capo ai componenti del Consiglio stesso, dei componenti del Collegio Sindacale e del Direttore Generale. Sul Consiglio di Amministrazione incombe l'obbligo di verificare la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione.
11. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi membri un segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale, o in sua assenza o impedimento chi lo sostituisce, eventualmente coadiuvato - con il consenso del Consiglio stesso - da altro dipendente.

Articolo 24 - Consiglio di Amministrazione - Riunioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato di norma una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un terzo dei suoi membri o da due Sindaci. In questi ultimi casi il

Presidente deve convocare il Consiglio non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire - al recapito indicato da ciascun Amministratore e dai componenti del Collegio Sindacale - almeno cinque giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio di Amministrazione è valida con la presenza di tutti gli Amministratori e dei Sindaci in carica.
3. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.
4. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte a votazione palese e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti viene assunta la decisione per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente.
5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assistono i Sindaci e partecipa, con parere consultivo, il Direttore Generale.
6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale da trascriversi nel relativo libro e da sottoscrivere da chi lo presiede e dal segretario che ne cura la redazione. Questo libro dei verbali e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente, fanno prova delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni assunte.

Articolo 25 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Confidi, con la sola eccezione di quelli che per legge o per statuto spettano all'Assemblea dei soci o ad altri organi del Confidi, e può pertanto compiere tutti gli atti, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, e concludere tutti gli affari necessari, utili o opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le materie indicate nel comma 3 del presente articolo, le decisioni concernenti:
- a) l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci e quelle che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;
 - b) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione del Confidi;
 - c) l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari e delle politiche di gestione del rischio;
 - d) l'adozione delle politiche deliberate dall'Assemblea e il riesame delle stesse con periodicità almeno annuale;
 - e) la nomina e la revoca, tra i propri componenti, del Comitato Esecutivo, se istituito, e le relative attribuzioni e, sentito il parere del Collegio sindacale, la determinazione della remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche contemplate dallo Statuto, quali i componenti di comitati esecutivi o consultivi, correlando la remunerazione all'impegno e alla responsabilità assunti;
 - f) la revoca del Presidente, del vice Presidente;
 - g) la nomina e la revoca, nonché la determinazione delle attribuzioni e del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri dirigenti;
 - h) la nomina e la revoca, sentito il Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo;
 - i) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni del Confidi per disciplinare i criteri di gestione dei rischi dei singoli processi e per disciplinare il ruolo e le responsabilità dei comitati di cui alla successiva lettera i), delle unità e delle Funzioni deputate allo svolgimento dei processi stessi;
 - j) la costituzione di comitati, anche tra soci, con funzioni consultive, istruttorie, propositive e di controllo;
 - k) la determinazione del sistema interno delle deleghe e i criteri di attribuzione delle autonomie al Comitato esecutivo, al Direttore Generale e alle Funzioni delegate;
 - l) la convocazione dell'Assemblea dei soci;

- m) la redazione del bilancio d'esercizio corredato di una relazione sull'andamento della gestione e la relativa presentazione all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
 - n) la proposta all'Assemblea dei soci dell'eventuale importo del sovrapprezzo sulle azioni sottoscritte dai nuovi soci;
 - o) la proposta all'Assemblea dei soci delle modifiche al presente statuto;
 - p) l'acquisto, la costruzione, l'alienazione e la permuta di immobili nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto;
 - q) la promozione di azioni giudiziarie e amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
 - r) le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali, culturali e finanziarie dei soci e per la promozione della cooperazione;
 - s) la conclusione e l'esecuzione delle convenzioni e degli accordi previsti dal presente statuto;
 - t) l'istituzione dei fondi rischi monetari;
 - u) la determinazione dei contributi e degli altri importi previsti dai commi 2 e 3, dell'articolo 7 del presente statuto per il rilascio delle garanzie;
 - v) la determinazione della misura minima delle contribuzioni effettuate e delle garanzie concesse in favore del Confidi che abilitano gli enti sostenitori alla designazione alla carica di Amministratore di cui al precedente articolo 23, comma 2;
 - w) la partecipazione del Confidi a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e a enti, società e organizzazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del presente statuto;
 - x) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
 - y) l'assunzione e il licenziamento, su proposta del Direttore Generale, dei dipendenti del Confidi e la determinazione del relativo trattamento economico.
3. Il Consiglio di Amministrazione può fissare l'ammontare minimo delle azioni rappresentative del capitale del Confidi che i soci devono detenere per poter accedere a determinate prestazioni di garanzia del Confidi stesso, in considerazione dell'importo del finanziamento in relazione al quale si richiede la garanzia e/o tenuto conto della natura

della garanzia richiesta. Le azioni proprie possono essere, nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge, alienate dal Confidi a soci o annullate.

4. Nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare:
 - a) proprie attribuzioni, graduando le stesse, al Comitato Esecutivo, nelle diverse materie dell'attività del Confidi, determinando in modo chiaro e analitico i limiti delle deleghe;
 - b) poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti a singoli Amministratori o a dipendenti del Confidi.
5. I titolari delle deleghe di cui al precedente comma 4 del presente articolo le esercitano nel rispetto degli orientamenti strategici e delle politiche di gestione del rischio deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni assunte deve essere data notizia al Consiglio di Amministrazione almeno ogni sei mesi.
6. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione può assumere, su proposta del Direttore Generale, ogni determinazione, portandola a conoscenza del Consiglio alla sua prima riunione successiva.

Articolo 26 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni delegate

1. Sono delegate al Consiglio di Amministrazione le seguenti materie di competenza dell'Assemblea dei soci:
 - a) l'aumento del capitale sociale fino all'ammontare richiesto dalle disposizioni di legge e di vigilanza;
 - b) il mero adeguamento dello statuto a disposizioni normative e di vigilanza.
2. L'Assemblea dei soci conserva in ogni caso la competenza concorrente con quella del Consiglio di Amministrazione nelle materie delegate e può sempre revocare le deleghe.

Articolo 27 - Rappresentanza legale - Firma sociale

1. La rappresentanza legale del Confidi di fronte ai terzi e in giudizio e l'uso della firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza o impedimento al vice Presidente, nonché, nei limiti dei poteri conferiti, al Direttore Generale. Di fronte ai terzi la firma del vice Presidente o del Direttore Generale fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. I soggetti di cui al comma precedente possono, mediante procura e nei limiti dei poteri a essi spettanti, delegare a terzi, anche non soci, la rappresentanza legale del Confidi e la firma sociale, ma solo per determinati atti o categorie di atti.
3. Il Presidente è autorizzato a nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Confidi davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

Articolo 28 - Comitato Esecutivo

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato Esecutivo, composto da un minimo di quattro a un massimo di sei membri, che scadono al termine del loro mandato di Amministratori e ne determina i relativi compensi.
2. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate con le modalità di cui all'articolo 24, comma 2, del presente statuto e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle condizioni indicate dal comma 3 del predetto articolo 24. Le deliberazioni sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
3. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono risultare da verbale da trascriversi nel relativo libro e da sottoscrivere da chi lo presiede e dal segretario che ne cura la redazione. Questo libro dei verbali e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente, fanno prova delle adunanze del Comitato Esecutivo e delle deliberazioni assunte.
4. Alle riunioni del Comitato Esecutivo assistono i Sindaci e partecipa, con parere consultivo, il Direttore Generale che, di norma, ha il potere di proposta.
5. Il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Confidi.

Articolo 29 - Collegio Sindacale - Composizione

1. L'Assemblea ordinaria dei soci nomina tre Sindaci effettivi, designandone il Presidente, e due Sindaci supplenti. L'Assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni. Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti secondo le modalità previste dalla legge. Se viene a mancare il presidente del Collegio Sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i Sindaci effettivi rimasti in carica fino alla prima successiva Assemblea ordinaria dei soci.
3. I Sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.
4. Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:
 - a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori del Confidi;
 - c) coloro che sono legati al Confidi da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita oppure da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
 - d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385;
 - e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado dei dipendenti del Confidi e l'Amministratore o il Sindaco di una banca o di un'altra società finanziaria che svolgono attività in concorrenza con quella del Confidi, salvo che si tratti di enti, anche di natura societaria, della categoria o di società partecipate;
 - f) coloro che abbiano ricoperto la carica di Amministratore nel mandato precedente o di Direttore Generale nei tre anni precedenti.

Articolo 30 - Collegio Sindacale - Riunioni

1. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Esso viene convocato dal presidente del Collegio mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione

nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire al recapito indicato da ciascun Sindaco almeno otto giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

2. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 24, comma 3, del presente statuto, in quanto compatibili.
3. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza dei presenti e devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i presenti. I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.
4. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri previsti negli artt. da 2403 a 2409 c.c. e svolge altresì le funzioni indicate nelle leggi speciali, nonché nelle relative disposizioni attuative, applicabili ai confidi.

Articolo 31 - Compiti, obblighi e poteri del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila:
 - a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;
 - b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - c) sull'adeguatezza e funzionalità dell'assetto organizzativo del Confidi e sul suo concreto funzionamento;
 - d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
 - e) sull'adeguatezza e funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali.
 - f) su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.
2. Sul Collegio Sindacale incombe l'obbligo di verificare la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione.
3. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresi il revisore o la società di revisione incaricati della revisione legale dei conti della Società, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio Sindacale e il revisore legale o la società di revisione legale si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

4. Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dal Confidi per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea ordinaria dei soci.
5. I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni del Confidi preposte al controllo interno, anche sulla base dei flussi informativi provenienti da queste, nonché procedere, in qualsiasi momento e anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
6. Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari della Società.
7. Il Collegio Sindacale informa senza indugio le competenti Autorità di Vigilanza su tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione del Confidi o una violazione delle norme disciplinanti l'attività finanziaria.
8. Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma 7 del presente articolo, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.
9. Il Collegio Sindacale esprime il suo parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente alla definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.
10. I Sindaci riferiscono all'Assemblea ordinaria dei soci, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati. Relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
11. I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato. L'informativa al Collegio Sindacale, al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 32 - Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito albo previsto dal D.Lgs. n. 39/2010.
2. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea ordinaria dei soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e viene revocato dalla medesima Assemblea,

sentito il Collegio Sindacale, nei limiti consentiti dalla legge. L'Assemblea ordinaria determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

3. L'incarico ha la durata indicata per legge all'atto dell'incarico e scade alla data dell'Assemblea ordinaria dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.
4. In caso di cessazione dall'incarico del revisore o della società di revisione prima della naturale scadenza, il Consiglio di Amministrazione convoca senza indugio l'Assemblea ordinaria dei soci per il conferimento del nuovo incarico.
5. Il revisore o la società di revisione incaricati della revisione legale dei conti:
 - a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;
 - b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
 - c) esercitano le altre funzioni previste dalla legge.
6. Il revisore o la società di revisione incaricati della revisione legale dei conti hanno diritto di ottenere dagli Amministratori documenti e notizie utili alla revisione e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.
7. Il revisore o la società di revisione incaricati della revisione legale dei conti operano nel continuo attraverso adeguate forme di coordinamento con il Collegio Sindacale e, ove previsto dalle vigenti disposizioni di legge o di vigilanza, comunicano senza indugio alle competenti Autorità di Vigilanza gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività finanziaria oppure che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

Articolo 33 - Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali

1. Gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con il Confidi, se non previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - reso edotto di tale circostanza dai predetti esponenti - assunta all'unanimità dei presenti e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio

Sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli Amministratori.

2. Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del Collegio Sindacale rapporti di natura professionale, gli obblighi in tema di interessi degli Amministratori si applicano anche ai componenti del Collegio.

Articolo 34 - Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione, con la presenza di almeno tre quarti dei suoi componenti, nomina e revoca il Direttore Generale e ne determina i compiti, i poteri e gli emolumenti, fermo quanto previsto dai commi successivi del presente articolo e dalla legge. Non può essere nominato Direttore Generale il coniuge, un parente o un affine, entro il quarto grado degli amministratori ed entro il secondo grado dei dipendenti del Confidi.
2. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle disposizioni di legge e di vigilanza.
3. Nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale, nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri nelle diverse materie dell'attività aziendale nei limiti assegnatigli dal Consiglio di amministrazione, sovrintende all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo e a quelle assunte in via d'urgenza dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 25, comma 6, del presente statuto, assicurando la conduzione unitaria del Confidi e l'efficacia del sistema dei controlli interni.
4. Il Direttore Generale è il capo del personale e della struttura e può fare proposte in materia di assunzione, impiego, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale.
5. Il Direttore Generale può avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti del Confidi.
6. Il Direttore Generale prende parte, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e degli eventuali comitati costituiti dal Consiglio di Amministrazione, di cui svolge la funzione di segretario. Formula proposte al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo e agli eventuali comitati sulle materie riservate

alla sua competenza, previa informazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Partecipa di diritto, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea dei soci.

7. In caso di assenza o impedimento il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la Direzione Generale con il grado più elevato ed a parità di grado secondo l'anzianità.

TITOLO VII - Scioglimento - Liquidazione

Articolo 35 - Scioglimento - Liquidazione

1. Il Confidi, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolto anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci nomina uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri e obblighi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. Se la sopravvenuta impossibilità di funzionamento è imputabile al mancato raggiungimento del quorum costitutivo dell'Assemblea, la nomina del liquidatore spetta al Consiglio di Amministrazione.
3. Il patrimonio sociale residuo, dopo l'estinzione di tutte le passività e la restituzione ai soci del solo capitale sociale versato in misura non superiore al valore nominale delle azioni possedute, escluso quello derivante da attribuzioni gratuite di capitale e ridotto in proporzione delle perdite eventualmente imputabili al capitale stesso, deve essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale il Confidi aderisce o, in mancanza, ai fondi di garanzia di cui all'articolo 13, commi 20, 21, 25, e 28, del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326.
4. In ogni caso le obbligazioni assunte dai soci restano valide fino alla definizione di tutte le operazioni garantite dal Confidi.

TITOLO VIII - Clausola di conciliazione – Clausola compromissoria

Articolo 36 - Clausola di conciliazione

1. Nelle controversie aventi ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari promosse da o contro i soci oppure da o contro il Confidi, da Amministratori, Liquidatori o Sindaci o nei loro confronti deve essere esperito un preventivo tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Caserta.
2. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca, le medesime controversie devono essere risolte con arbitrato a norma dell'articolo 37 del presente statuto.

Articolo 37 - Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci oppure tra i soci e il Confidi, nonché quelle promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci o nei loro confronti, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, compresi quelli relativi alla validità ed efficacia delle delibere assembleari e ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, deve essere risolta da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri nominati dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, che deciderà in via rituale e secondo diritto. Detto Organo arbitrale sarà costituito ed agirà secondo il regolamento della "Camera Arbitrale di Caserta" vigente nel momento in cui viene attivato il procedimento.
2. Le controversie il cui valore non ecceda euro 50.000,00 (cinquantamila/00) devono essere risolte da un arbitro unico, nominato come previsto al precedente comma, secondo la procedura di Arbitrato Rapido della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caserta, che decide in via rituale e secondo diritto.
3. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le determinazioni del collegio arbitrale o dell'arbitro unico vincoleranno le parti.
4. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17.1.2003, n.5.

TITOLO IX - Disposizioni generali e finali

Articolo 38 - Trasformazione e fusione del Confidi

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 43, del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326, nel caso di fusione o di trasformazione del Confidi in un ente diverso da un confidi o da una banca di cui al comma 29 del predetto articolo 13 il patrimonio corrispondente a quello pervenuto al Confidi per effetto di precedenti trasformazioni e o fusioni di società cooperative, al netto del valore dei rispettivi capitali sociali versati, deve essere devoluto, sulla base della disciplina applicabile, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31.1.1992, n. 59.

Articolo 39 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di confidi e di società cooperative.